



# LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, n. 32051/RU

## Nota di Aggiornamento

01 febbraio 2021

## 1. Premessa

Il 29 gennaio 2021 è stato pubblicato il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, n. 32051/RU che, integrando e modificando il precedente provvedimento congiunto del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, determina le regole di attuazione della “Lotteria degli scontrini” e sancisce l’avvio dell’iniziativa per tutti gli **acquisti effettuati dal 1° febbraio 2021, per i quali i pagamenti avvengono tramite strumenti elettronici.**

Le tante modifiche apportate dal recente provvedimento consentono principalmente di raccordare il testo del precedente provvedimento attuativo ai successivi interventi normativi avvenuti ad opera:

- dell’art. 141 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 “Decreto Rilancio” che, in prima istanza, aveva posticipato al 1° gennaio 2021, la decorrenza prevista per il 1° luglio 2020;
- dell’articolo 3, comma 9, del Decreto Legge del 31 dicembre 2020, n. 183, “Decreto Proroghe” che ne ha nuovamente differito l’entrata in vigore subordinandola al provvedimento in commento da adottarsi entro il 1° febbraio 2021 (ossia il provvedimento in commento);
- dell’articolo 1, commi 1095-1096 della Legge 30 dicembre 2021, n. 178, “Legge di Bilancio 2021” che ha circoscritto la possibilità di partecipare alla lotteria solamente agli acquisti pagati tramite strumenti elettronici.

Si riportano di seguito i tratti salienti dell’iniziativa e il contenuto del provvedimento in commento.

- **SOGGETTI COINVOLTI NELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

#### Soggetti acquirenti

Possono partecipare alla lotteria nazionale degli scontrini tutti i cittadini maggiorenni che hanno la residenza anagrafica nel territorio dello stato e che effettuano acquisti beni e servizi al di fuori dell'attività d'impresa. Si tratta quindi dei cittadini privati consumatori, mentre sono esclusi i soggetti passivi IVA che effettuano i medesimi acquisti nell'ambito della propria attività.

#### Soggetti esercenti

Gli esercenti che possono consentire la partecipazione alla lotteria sono tutti i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi<sup>1</sup> mediante Registratore Telematico (RT) o procedura web AE (c.d. documento commerciale online).

Per consentire la partecipazione alla lotteria essi sono tenuti a:

- Verificare, con il laboratorio da cui ha acquistato il RT, che il software di quest'ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria.
- Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica.
- Registrare il codice lotteria che il cliente mostra al momento dell'acquisto (scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico o digitarlo sul tastierino del registratore stesso)
- Emettere il documento commerciale digitando il tasto del pagamento elettronico.

- **Obblighi e facoltà dei soggetti coinvolti**

La partecipazione alla lotteria nazionale rappresenta una possibilità per i cittadini italiani ma non introduce alcun obbligo per le parti coinvolte.

L'acquirente può richiedere all'esercente di trasmettere il proprio codice lotteria ma, sebbene sia consigliabile la collaborazione da parte dell'esercente, si rammenta che non

---

<sup>1</sup> Ex articolo 2 del D.Lgs n. 127/2015

esiste un vero e proprio obbligo in capo a quest'ultimo, quindi, nemmeno una sanzione in caso di mancata trasmissione.

L'acquirente, tramite il portale della "Portale Lotteria", ha la possibilità di segnalare all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, il rifiuto dell'esercente a trasmettere il codice lotteria. Tale procedura non è al momento attiva in quanto è stata prorogata dal sopracitato Decreto Proroghe, al mese di marzo 2021.

- **Portale Lotteria**

Si rammenta che il precedente provvedimento attuativo n. 80217/RU/2020 aveva istituito il "Portale lotteria", gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenente le informazioni e i servizi specifici previsti per la lotteria. Il Portale lotteria è suddiviso in due aree: una pubblica che contiene le informazioni riguardanti l'andamento della lotteria e una riservata per le parti coinvolte.

Nell'area riservata all'acquirente è possibile:

- consultare il proprio profilo contenente le informazioni (e-mail-PEC per eventuali comunicazioni, contatti telefonici ed altro);
- verificare il singolo documento rilasciato ed il numero dei biglietti virtuali della lotteria associati;
- verificare le vincite (se presenti saranno indicate all'accesso in area riservata senza interrogazioni);
- attivare o disattivare diverse funzionalità di ausilio per le comunicazioni;
- conoscere i corrispettivi vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine decadenziale per la riscossione del relativo premio;
- esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati attraverso modalità semplificate tra cui l'opposizione al trattamento (quali l'inibizione alla generazione di nuovi codici lotteria o all'ulteriore utilizzo di quelli già generati) e alla cancellazione dei dati (quale l'eliminazione dell'associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali);
- consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con la relativa data di generazione.

Nel medesimo portale, è data facoltà di richiedere assistenza tecnica per eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate durante tutta la procedura di partecipazione alla lotteria.

Inoltre, il provvedimento in commento inserisce una serie di funzionalità a vantaggio dell'esercente, il quale, nella sua area riservata può:

- consultare il proprio profilo (contatti telefonici, e-mail ed altro);
- verificare le vincite (se presenti saranno indicate all'accesso in area riservata senza interrogazioni);
- attivare o disattivare diverse funzionalità di ausilio per le comunicazioni;
- conoscere i corrispettivi vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine decadenziale per la riscossione del relativo premio. I corrispettivi visualizzabili non saranno corredati del codice lotteria.

-

- **Modalità di partecipazione alla lotteria**

**CODICE LOTTERIA:** Per partecipare alla lotteria degli scontrini i soggetti acquirenti devono generare un "codice lotteria" da presentare all'esercente al momento del pagamento del corrispettivo. Come detto l'acquisizione del codice lotteria, ai fini della partecipazione alla lotteria, è valida solamente se il pagamento del corrispettivo avviene tramite strumenti di pagamento elettronico.

Il codice lotteria può essere generato dal sito dedicato all'iniziativa, reperibile all'indirizzo [www.lotteriadegliiscontrini.gov](http://www.lotteriadegliiscontrini.gov), dove, nella sezione "Partecipa ora", è possibile inserire il proprio codice fiscale che consentirà la generazione del codice lotteria e correlato codice a barre. Il codice lotteria è generato randomicamente e associato univocamente al codice fiscale inserito. Laddove il codice lotteria sia smarrito può essere nuovamente generato senza alcun limite.

Si rammenta che, la descritta procedura basata sul codice lotteria, è stata sviluppata a seguito alle segnalazioni del Garante della privacy che aveva evidenziato i rischi di violazione del Regolamento<sup>2</sup> nel caso si fosse, invece, consentita la partecipazione alla lotteria comunicando il proprio codice fiscale. Per tale ragione non è possibile, almeno allo stato attuale, partecipare all'estrazione tramite i corrispettivi per i quali è indicato, sul documento commerciale, il codice fiscale o la tessera sanitaria dell'acquirente ai fini della detrazione o deduzione fiscale.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In tali casi, infatti, non è possibile garantire la privacy del partecipante. Inoltre, si rammenta che sono, altresì, esclusi gli acquisti online e gli acquisti documentati tramite fattura. Tale esclusione è stata disposta in via transitoria nelle more di sviluppare meccanismi tecnici che consentano la tutela della privacy dei dati trasmessi.

**PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:** Possono partecipare alla lotteria solamente i corrispettivi pagati tramite mezzi elettronici sono stati, quindi, esclusi i corrispettivi pagati tramite contante. Si precisa, inoltre, che può essere utilizzato qualsiasi mezzo elettronico che consente la tracciatura del pagamento, quindi, sono validi tutti i pagamenti tramite carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata (es. satispay), carte connesse a circuiti internazionali e simili.

**BIGLIETTI VIRTUALI:** Ogni acquisto di importo superiore ad 1 euro, pagato tramite mezzi elettronici, per il quale si comunica il codice lotteria sarà automaticamente tramutato in biglietti virtuali; per ogni euro di importo pagato, sarà generato un biglietto virtuale con un massimo di 1000 biglietti per transazione. Ogni biglietto sarà valido per partecipare ad una estrazione settimanale, a una mensile e a una annuale.

**ESTRAZIONI:** La prima estrazione mensile è stata programmata per l'11 marzo 2021, le altre sono previste sempre per il secondo giovedì successivo al mese di riferimento (quindi vi concorreranno i biglietti virtuali relativi agli acquisti effettuati nel mese precedente). Le estrazioni settimanali, anch'esse di giovedì, partiranno, invece, dal mese di giugno, nello specifico la prima è stata prevista per il 10 giugno 2021.

La prima estrazione annuale è prevista per l'inizio del 2022 e la data dovrà essere fissata da un provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**VINCITE:** Per ogni biglietto estratto viene assegnato un premio in denaro, di diverso importo, sia al soggetto acquirente sia all'esercente.

Il provvedimento in commento definisce l'ammontare dei premi che saranno assegnati per ciascuna estrazione che si riportano nella seguente tabella:

	<b>Estrazioni annuali</b>	<b>Estrazioni mensili</b>	<b>Estrazioni settimanali</b>
<b>Acquirente</b>	1 premio da € 5.000.000	10 premi da €100.000	15 premi da € 25.000
<b>Esercente</b>	1 premio da € 1.000.000	10 premi da € 20.000	15 premi da € 5.000



Le vincite sono comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo comunicato nell'area riservata del Portale lotteria per gli esercenti, nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata. In assenza di una PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione all'acquirente, invece, avviene direttamente all'indirizzo di residenza o domicilio fiscale in base ai dati disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

**RISCOSSIONE DEI PREMI:** Per poter riscuotere il premio è necessario recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per la verifica della regolarità della procedura. In questa occasione sarà necessario dare prova dell'avvenuto pagamento tramite mezzo elettronico, tramite, estratto conto bancario, o altro rendiconto attendibile che confermi la transazione. Tale prova deve essere fornita da entrambi i soggetti vincitori, esercente e acquirente. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

In caso di mancato reclamo del premio entro 90 giorni dalla comunicazione, le vincite sono versate all'Erario.